

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 33/2003.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 giugno 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1998, con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2001, nonché le annesse relazioni degli Organi amministrativi e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per gli esercizi dal 1998 al 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi

— corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2001 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2003.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA
TAURO RELATIVI AGLI ESERCIZI 1998, 1999, 2000 E 2001

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Quadro normativo	»	14
3. Funzioni delle Autorità portuali	»	20
4. Origine del Porto ed istituzione dell'Autorità portuale di Gioia Tauro	»	22
5. Organi di amministrazione	»	24
6. Personale	»	30
7. Programmazione	»	33
8. Attività	»	36
9. Rapporti con il Consorzio A.S.I.	»	41
10. Gestione finanziaria	»	44
11. Considerazioni conclusive	»	60

1. — Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito a norma dell'art. 100 della Costituzione, nonché degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli anni dal 1998 al 2001 - e sui fatti più significativi accaduti successivamente - dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, ente pubblico non economico, istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il D.P.R. 16 luglio 1998.

2. - Quadro normativo attinente alle Autorità portuali

2.1 La Corte si è soffermata in varie relazioni al Parlamento¹ sulle importanti vicende normative che nell'ultimo decennio hanno interessato gli enti-porto e le subentrate Autorità portuali.

Si è avuto così modo di mettere in luce quella che è la disciplina della materia nei principi ispiratori e nel suo definitivo assetto.

In particolare, gli aspetti di maggior rilievo individuabili nel complesso normativo riguardano:

- la separazione della titolarità delle funzioni pubblicistiche – attribuite alle Autorità portuali – dall'esercizio delle attività imprenditoriali nell'ambito dei porti affidate a soggetti privati;
- la conseguente trasformazione delle preesistenti organizzazioni portuali secondo i nuovi modelli delineati dal legislatore;
- la istituzione di nuove Autorità portuali (tra cui quella di Gioia Tauro oggetto del presente referto), titolari delle sole competenze di carattere pubblicistico;
- la classificazione di tutti i porti sede di Autorità portuali come porti di rilevanza economica internazionale o quanto meno nazionale;²
- il divieto per i nuovi soggetti pubblici di svolgere operazioni portuali, salva la possibilità, prevista con disposizione esplicita,³ di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai loro compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche;
- la non applicazione alle Autorità portuali delle disposizioni di cui al D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni, (sostituito dal decreto legislativo n.165/2001) fatta eccezione per gli articoli 32,33,34 e 35 (c.f.r. art. 6, c. 2 l.n. 84/1994);

¹ Si veda, in particolare, la relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Napoli per gli esercizi 1996-1998, in Atti parlamentari, XIII legislatura, Doc.XV, n.218.

² Lo stabilisce il comma 1-bis dell'art.4 della legge n.84 del 1994, aggiunto dal D.L. n.457 del 1997 convertito con modificazioni nella legge n.30 del 1998.

³ Art.6, comma 6, della legge n.84 del 1994, nel testo sostituito dall'art.8 bis del D.L. n.457 del 1997.

- la riconferma del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità, da esercitarsi - in base alla specifica disposizione introdotta con l'art. 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457⁴ - ai sensi della legge n. 259 del 1958⁵.

Tale quadro normativo è stato delineato dalla fondamentale legge 28 gennaio 1994, n. 84, e da una serie di decreti-legge integrativi, iniziati con il D.L. n. 100 del 12 febbraio 1994, con successive reiterazioni, fino alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che ha convertito con modificazioni il ricordato D.L. n. 457 del 1997.

2.2 Sul piano istituzionale è poi intervenuto il D.l.vo 31 marzo 1998, n. 112,⁶ con il quale, all'art. 105, con importante e significativa deroga, sono state escluse dal trasferimento alle Regioni ed agli enti locali le funzioni attribuite in materia di trasporti alle Autorità portuali dalla legge n. 84 del 1994 (e successive modificazioni ed integrazioni); dalla medesima norma è in particolare disposto che, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, il trasferimento ai medesimi enti non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

2.3 E' poi da prendere atto della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato l'art. 18 della legge n. 84 del 1994 stabilendo, in materia di canoni di concessione, che il Ministro dei trasporti e della navigazione, ora delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, ha soltanto il compito di fissare "i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare,"⁷ nonché dell'art. 8 della legge 28

⁴ Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni per lo sviluppo dei trasporti, è stato convertito con modificazioni con la legge n. 30 del 1998.

⁵ In precedenza il controllo esercitato dalla Corte era concomitante, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

⁶ Recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

⁷ La precedente formulazione della norma prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello delle finanze venissero fissati "i limiti dei canoni" che i

dicembre 1999, n.522, come interpretato dall'art.6 della legge 16 marzo 2001, n.88, concernente le modalità di determinazione della misura del contributo compensativo previsto dal comma 2 del citato art.8 a favore delle Autorità portuali.

E' ancora da ricordare che l'art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (collegato fiscale alla legge finanziaria 2001) autorizza il Governo ad emanare, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82. L'emanazione del regolamento potrebbe costituire l'occasione per razionalizzare il sistema e per accrescere le possibilità di autofinanziamento delle Autorità.

2.4 In materia di personale, va segnalato il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 7 ottobre 1996, con il quale sono stati delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità portuale.

In materia di lavoro portuale, occorre ricordare la decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997 che ha dichiarato incompatibile con gli artt. 86 e 90 del trattato l'art. 17 della legge n. 84 del 1994. In ossequio a tale pronuncia è stata emanata la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 14 e 16 della legge di riordino e sostituito integralmente l'art. 17 che, nel disciplinare la fornitura di lavoro temporaneo, stabilisce che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente insediate ed individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie.

2.5 In materia di investimenti per la realizzazione di infrastrutture portuali, va ricordato che il Governo aveva consentito, con l'art.9, comma 1,

concessionari sono tenuti a versare in rapporto a nuovi parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, di valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione e di libera concorrenza.